



**COMUNE DI TOLFA**  
(Città Metropolitana di Roma Capitale)

**APPROVAZIONE REGOLAMENTO  
MERCATO A KM ZERO  
DEI MONTI DELLA TOLFA**

Approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 42 del 27 aprile 2017.



## **Regolamento Mercato a km zero dei Monti della Tolfa**

### **Premessa**

L'iniziativa di istituire il regolamento a km 0 nasce di concerto con il comune di Allumiere, la Comunità Montana "Monti della Tolfa" e le Università Agrarie dei due comuni. L'obiettivo è quello di dare delle garanzie ai consumatori e di valorizzare un'economia locale sostenibile seguendo principi di qualità, di trasparenza.

I prodotti presentati e venduti nel mercato di produttori agricoli a km zero dovranno essere stagionali, garantire genuinità e freschezza, favorire l'economia locale, il mantenimento delle tradizioni e il "presidio del territorio"; tutto ciò nell'ottica del raggiungimento di un equo rapporto qualità - prezzo.

Altro obiettivo è quello di sviluppare un legame diretto tra produttore e consumatore nella reciproca fiducia, rafforzata dalla genuinità e dalla freschezza del prodotto a garanzia della salute, dell'ambiente e della dignità del lavoro. La riproposizione di una agricoltura contadina, come moderna forma di produzione, alternativa a quella industrializzata, valorizza il lavoro, garantendo un reddito dignitoso agli agricoltori. La realizzazione di una filiera corta, che veda tra i principali protagonisti i prodotti dell'agricoltura biologica offerti ad un prezzo equo e trasparente, oltre a preservare e valorizzare l'ambiente, tutela la salute di chi lavora e soprattutto di chi consuma i prodotti della terra. Nel contempo si raggiunge l'obiettivo di eliminare lo spreco legato alla logistica di distribuzione e di ridurre i rifiuti da imballaggi.

Il mercato potrà essere realizzato tramite i soggetti contemplati nel decreto 20 novembre 2007 del Ministero delle Politiche Agricole alimentari e Forestali i quali possono anche assumere il ruolo di coordinatori incaricati di far osservare le regole e di svolgere all'interno del mercato stesso, di concerto con la Amministrazione Comunale, tutte le attività previste e consentite dal predetto decreto con le modalità elencate nell'art.4.

Tra gli obblighi ci sono quello di adottare modalità tese a ridurre di peso e volume gli imballaggi utilizzando, anche nel rapporto con la clientela, materiale a basso impatto ambientale o riciclabile, e quello di mantenere in ordine e pulizia l'area del mercato, provvedendo alla raccolta differenziata dei rifiuti.

## **REGOLAMENTO**

L'esercizio delle attività nell'ambito del mercato è disciplinato dal D. Lgs. 18 maggio 2001 n. 228, dal Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20/11/2007 emanato in attuazione dell'articolo 1, comma 1065, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sui mercati riservati, dal presente regolamento e dalle altre norme vigenti in materia.

L'esercizio delle attività di vendita all'interno dei mercati agricoli di vendita diretta non è assoggettato alla disciplina sul commercio, in conformità a quanto previsto dall'art.4 del Decreto legislativo n. 114 del 1998 e dall'art.4 del Decreto legislativo n. 228 del 2001, non è assoggettato alla disciplina sul commercio.

### **Art.1 – Finalità**

Il mercato ha lo scopo di:

- a) promuovere la vendita e l'acquisto di merce fresca e trasformata e il rapporto tra il mondo della produzione ed il mondo del consumo;
- b) realizzare lo sviluppo della "filiera corta" del prodotto agroalimentare del territorio attraverso la vendita a "Km zero", incentivando il consumo di prodotti locali e stagionali in un'ottica di sostenibilità ambientale in ossequio ai principi di qualità e di trasparenza;
- c) rilanciare l'economia locale;
- d) promuovere un'educazione alimentare volta alla valorizzazione di prodotti a basso impatto energetico e legati alla tradizione locale, anche attraverso iniziative culturali e didattiche specifiche.

### **Art.2 – Obblighi degli imprenditori agricoli partecipanti al mercato**

Gli imprenditori agricoli partecipanti al mercato hanno l'obbligo:

- a) di tenere esposto sul banco di vendita un cartello ben leggibile recante l'identificazione della propria azienda agricola
- b) di indicare con cartelli chiari e ben leggibili al pubblico gli eventuali prodotti provenienti da altre aziende agricole specificandone la denominazione e la sede (che comunque dovrà essere all'interno o adiacente al Territorio dei Monti della Tolfa e mai al di fuori della regione Lazio)
- c) di pubblicizzare i prezzi della merce in vendita; inoltre gli stessi dovranno essere indicati per unità di misura, con le modalità previste dagli articoli da 13 a 17 del D.Lgs. 6/9/2005 n. 206 recante Norme a tutela del consumatore.
- d) di mantenere pulito lo spazio occupato e la zona circostante utilizzando gli appositi cassonetti per la raccolta differenziata dei rifiuti, lasciando la piazza in condizione di ordine, di pulizia, di igiene e di perfetta fruibilità, cioè completamente sgombra da qualsiasi rifiuto.

Gli operatori, nell'utilizzo dello spazio assegnato, sono responsabili di eventuali danni arrecati a terzi, al patrimonio pubblico o a proprietà di terzi.

### **Art.3 – Provenienza prodotti e attività consentite**

Ai sensi di quanto previsto dall'Art 2 co.1 lett.b) del D.M . 20/11/2007 nel mercato agricolo è consentita la vendita diretta di prodotti agricoli della propria azienda o dell'azienda dei soci imprenditori agricoli, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione ovvero anche di prodotti agricoli ottenuti nell'ambito del territorio regionale e nel rispetto del limite della prevalenza di cui all'art. 2135 del codice civile.

Oltre alla vendita dei prodotti sono ammesse:

- a) attività di degustazione dei prodotti per la promozione dell'attività produttiva;
- b) attività didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali del territorio rurale di riferimento organizzate dagli imprenditori agricoli o da altri soggetti sinergici alle attività concordate con l'ente comunale;

### **Art.4 – Esposizione dei prodotti e norme igienico-sanitarie**

Come previsto dal Regolamento CE 852/2004 il mercato deve essere conforme alle norme igienico-sanitarie e soggetto ai relativi controlli da parte delle autorità competenti; pertanto, devono essere posti in vendita diretta esclusivamente prodotti agricoli conformi alla disciplina in vigore per i singoli

prodotti e con l'indicazione del luogo di origine territoriale e dell'impresa produttrice.

#### **Art.5 – Localizzazione e configurazione dell'iniziativa**

Il mercato si svolge in adiacenza al mercato settimanale ordinario in Piazza MARCONI nel rispetto delle vigenti normative.

#### **Art. 6 – Giornate e orari di svolgimento**

Il mercato si svolge in linea di massima il primo Venerdì del mese. Salvo diversa e/o ulteriore indicazione della giornata, anche su richiesta dei produttori stessi.

Le aziende partecipanti al mercato non possono smontare la propria struttura e/o abbandonare lo spazio assegnato prima dell'orario prestabilito per il termine del mercato, fatte salve situazioni di necessità tempestivamente comunicate alla Polizia Municipale.

Nel caso in cui il Venerdì coincida con una festività, il mercato potrà essere spostato al venerdì successivo.

Possono essere previste edizioni straordinarie del Mercato all'interno di manifestazioni.

#### **Art. 7 – Requisiti e modalità di partecipazione**

Possono esercitare la vendita diretta nel mercato i soggetti elencati nell'art. 2 del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20/11/2007 che rispettino le seguenti condizioni:

- a.) siano titolari di azienda agricola con sede nell'ambito territoriale dei Monti della Tolfa e nei comuni limitrofi;
- b.) abbiano presentato domanda di assegnazione con allegata copia di iscrizione all'anagrafe regionale delle aziende agricole;
- c.) abbiano ottenuto l'assegnazione dello spazio;

L'attività di vendita nel mercato è esercitata dai titolari d'impresa, ovvero dai soci in caso di società agricola e di quelle di cui all'art. 1, comma 1094, della Legge 27/12/2006 n. 296, dai relativi familiari coadiuvanti, nonché dal personale dipendente o incaricato di ciascuna impresa.

Gli imprenditori agricoli dovranno anche procedere a presentare notifica ai fini della registrazione di operatore del settore alimentare (ai sensi del Reg. CE 852/2004 e determinazione RER 9223/2008) alla ASL di riferimento.

L'Amministrazione, per l'organizzazione e la gestione del mercato, potrà rivolgersi anche ad associazioni di categoria che rappresentino i produttori stessi.

### **Art. 8 – Modalità di occupazione**

L'occupazione avverrà in base all'assegnazione dello spazio, con pagamento dei relativi oneri; il plateatico da corrispondere farà riferimento alla superficie a terra e verrà corrisposto secondo tariffa giornaliera.

Ciascun operatore può essere assegnatario di un solo spazio.

E' vietato cedere a terzi l'uso totale o parziale dello spazio assegnato.

E' vietato occupare uno spazio maggiore di quello assegnato.

E' fatta salva la possibilità di assegnare uno spazio ad una società/associazione di imprese per garantire la partecipazione al mercato, durante tutto l'anno, tramite turnazioni.

Gli orari dello svolgimento del mercato a Km0 sono uguali a quelli approvati dal regolamento del mercato settimanale.

### **Art. 9 – Modalità di assegnazione degli spazi**

Gli spazi individuati come da art.5 verranno assegnati sulla base di una graduatoria formulata applicando, nell'ordine, i seguenti criteri di priorità :

1. azienda biologica o biodinamica certificata **PUNTI 12**
2. sede dell'azienda e terreno di produzione nel territorio del Comune di Tolfa e di Allumiere (previa approvazione da parte delle due amministrazioni dei rispettivi regolamenti)**PUNTI 10**
3. sede dell'azienda e terreni di provenienza dei prodotti nel territorio dei Comuni confinanti con quello di Tolfa e di Allumiere **PUNTI 6**
4. garanzia della messa in vendita di prodotti di propria produzione **PUNTI 4**
5. garanzia della messa in vendita di prodotti di propria produzione, per un'alta percentuale, (almeno il 70%), con minimo ricorso ai prodotti di altri produttori agricoli;**PUNTI 2**

6. offerta di una gamma di prodotti agricoli che consentano una differenziazione delle tipologie dei prodotti posti in vendita. **PUNTI 1**

In caso di parità nonostante la successiva applicazione di tutti i criteri sopraindicati, sarà prioritario il numero di protocollo di presentazione della istanza;

Gli spazi che si rendessero disponibili a seguito di revoca o rinuncia degli assegnatari o in ogni altro caso saranno assegnati utilizzando la graduatoria degli spuntisti di cui all'art.10.

### **Art. 10 – Registri e graduatorie**

La Polizia Municipale si occuperà di redigere ed aggiornare apposito registro annuale delle presenze, sul quale saranno segnati i titolari presenti e gli eventuali spuntisti cui verrà assegnato uno spazio.

Il registro ha validità annuale.

La graduatoria viene aggiornata annualmente.

La graduatoria degli spuntisti é formata:

- a) dai produttori agricoli che, avendo i requisiti per l'ammissione al Mercato a Km 0, sono rimasti esclusi perché risultati in soprannumero rispetto agli spazi disponibili;
- b) da imprenditori agricoli iscritti al Registro delle imprese della Camera di Commercio , che presentano al Comune, anche tramite fax indirizzato all'Ufficio di Polizia Municipale, la comunicazione di cui all'art. 4 comma 4. del D.Lgs. 228/2001 contestualmente alla domanda di assegnazione di spazio nel mercato, allegando copia di iscrizione all'anagrafe regionale delle aziende agricole almeno due giorni prima dello svolgimento del mercato al quale per la prima volta chiedono di partecipare.

In caso di domande concorrenti si applicano i criteri di priorità indicati all'articolo precedente.

### **Art. 11 – Assenze**

Gli assegnatari non presenti entro l'orario stabilito per l'accesso non possono svolgere l'attività per quella giornata e sono considerati assenti a tutti gli effetti.

### **Art. 12 – Assegnazione degli spazi temporaneamente vacanti**

Gli spazi non occupati dai rispettivi assegnatari, di cui al precedente punto 11, scaduto l'orario di accesso, vengono assegnati alla spunta, ad imprenditori agricoli, i quali, anche se non iscritti nella graduatoria degli spuntisti, dovranno impegnarsi a regolarizzare, in giornata, la propria posizione inviando la documentazione tramite fax alla Polizia Municipale

### **Art. 13- Disciplina Amministrativa e controlli**

Il mercato è soggetto all'attività di controllo del Comune, che accerta il rispetto delle disposizioni di cui al citato decreto e del presente Regolamento avvalendosi, per quanto attiene la provenienza dei prodotti in vendita, anche delle banche dati della Città Metropolitana di Roma Capitale.

Gli imprenditori agricoli partecipanti al mercato sono tenuti a consentire ai competenti organi di controllo e alla Polizia Municipale l'effettuazione di verifiche nella propria azienda sulle effettive produzioni e rispettive quantità ed inoltre sono tenuti a dimostrare l'osservanza di tutte le normative sulla sanità dei prodotti.

### **Art 14- Sanzioni**

Ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267 le seguenti violazioni agli obblighi, limiti e divieti previsti dal presente Regolamento sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00 :

- a) non tenere esposto sul banco di vendita un cartello ben leggibile recante l'identificazione della propria azienda agricola
- b) non indicare con cartelli chiari e ben leggibili al pubblico gli eventuali prodotti provenienti da altre aziende agricole specificandone la denominazione e la sede
- c) non pubblicizzare i prezzi della merce in vendita;
- d) non indicare i prezzi per unità di misura, con le modalità previste dagli articoli da 13 a 17 del D.Lgs. 6/9/2005 n. 206 recante Norme a tutela del consumatore.
- e) non mantenere pulito lo spazio occupato e la zona circostante, lasciando la piazza in condizione di ordine, pulizia, igiene e di perfetta fruibilità cioè completamente sgombra da qualsiasi rifiuto
- f) non osservare le disposizioni per la raccolta differenziata e il conferimento dei rifiuti stabilite dall'amministrazione comunale
- g) non pesare le merci con bilance tarate secondo la normativa vigente e/o non venderle a peso netto ai sensi della legge 5/8/1981 n. 441 e succ. modificazioni.



- h) cedere a terzi l'uso totale o parziale dello spazio assegnato.
- i) occupare uno spazio maggiore di quello assegnato.
- j) smontare la propria struttura e/o abbandonare lo spazio assegnato prima dell'orario prestabilito per il termine del mercato, fatte salve situazioni di necessità preventivamente comunicate alla Polizia Municipale.
- k) non esibire copia della comunicazione di cui ai precedenti artt. 10 da parte dell'imprenditore agricolo spuntista.

La sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00 si applica ad ogni altra violazione delle disposizioni del presente Regolamento.

Il procedimento sanzionatorio si svolge secondo i principi e gli istituti della legge 689 del 24/11/1981 e successive modificazioni.

#### **Art 15- Cause di estromissione dal mercato e revoca dell'assegnazione dello spazio.**

La violazione di una o più disposizioni, sopra riportate disciplinanti lo svolgimento del mercato, ripetuta per tre volte nell'ambito della partecipazione al mercato, comporta la revoca dell'assegnazione dello spazio e l'estromissione dell'operatore dal mercato stesso, anche se l'interessato abbia provveduto al pagamento della sanzione pecuniaria.

#### **Art. 16 – Prodotti e categorie merceologiche in vendita**

Nel mercato a km 0 è consentita la vendita di prodotti agricoli provenienti dalle aziende di cui all'art 3 del presente regolamento. Sono posti in vendita esclusivamente prodotti conformi a quanto previsto dalla disciplina in materia di igiene, con l'indicazione del luogo di origine territoriale, dell'impresa produttrice ed etichettati nel rispetto della disciplina in vigore per i singoli prodotti.

Le categorie merceologiche per le quali è consentita la vendita nel mercato sono le seguenti:

- prodotti agricoli vegetali ed animali non trasformati
- prodotti agricoli vegetali ed animali trasformati

- erbe officinali ed aromatiche

I prodotti agricoli vegetali ed animali la cui vendita è conseguita sono i seguenti:

- verdura fresca e secca
- frutta fresca e secca
- legumi
- cereali
- salumi
- formaggi
- sottolio e sottaceto
- confetture e marmellate
- miele, propoli, papa reale, cera e derivati dell'apicoltura
- olio e aceto
- passate, pelate e concentrate di pomodoro
- vini e liquori tradizionali
- semi, piantine e piante per l'agricoltura
- funghi
- castagne e prodotti del sottobosco

#### **Art.17 Validità del Regolamento**

Il regolamento comunale del mercato di vendita diretta dei prodotti agricoli e ogni successiva modifica e aggiornamento entrano in vigore il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione nell'Albo Pretorio del Comune.

#### **Art. 18 soppressione del mercato**

Qualora l'Amministrazione Comunale accerti il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati il mercato potrà essere soppresso.

#### **Art. 19 Disposizioni transitorie e finali**

Nel caso in cui l'Amministrazione comunale, per la realizzazione ed il coordinamento del mercato, si avvallesse dei soggetti contemplati nel decreto 20 novembre 2007 del Ministero delle Politiche Agricole alimentari e Forestali, questi sono tenuti all'applicazione del presente regolamento.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle specifiche normative vigenti in materia.